## IL RICORSO STRAORDINARIO

## ANCORA DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

## di Gian Piero Iaricci

Torna al giudizio della Corte costituzionale il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica dopo che il legislatore, negli ultimi anni, ha inciso in modo determinante sulla natura giuridica di tale rimedio e la Corte di cassazione ne ha definitivamente sancito il carattere sostanzialmente giurisdizionale, specie consentendo di esperire il giudizio di ottemperanza, dinanzi al Consiglio di Stato, per i decreti decisori (1).

Con ordinanza del 20 maggio 2013, n. 269 (2), la Sezione I^ del Consiglio di Stato, nell'esercizio della funzione consultiva in sede di ricorso straordinario, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 8, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 ("Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo"), per violazione del combinato disposto degli artt. 76 e 77, comma 1, della Costituzione.

L'organo rimettente ha evidenziato come la disposizione censurata, "da un lato, è intervenuta senza che la delega abbia recato una diretta prescrizione con riguardo alle attribuzioni del Consiglio di Stato in sede di adozione di parere

<sup>(1)</sup> Sul punto, si rinvia al nostro *Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica*, Roma, 2011, 204 ss.

<sup>(2)</sup> Il testo integrale dell'ordinanza è riportato in L. GRASSUCCI – G. P. IARICCI, Codice del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, Roma, 2014, 255 ss.

2

su ricorso straordinario, dall'altro, ha riguardato materia non contemplata come oggetto di delega".

Comunque, ritiene l'ordinanza di rimessione che dall'insieme delle disposizioni dettate dall'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante peraltro in modo esplicito delega al Governo soltanto per il riordino del processo amministrativo, non è dato in alcun modo ricavare una proposizione espressa o implicita riferibile al ricorso straordinario. Pertanto, il disposto normativo censurato dovrebbe essere ricostruito dall'interprete in chiave additiva e adeguatrice per giustificare la validità della norma delegata di cui all'art. 7, comma 8, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Questo perchè il legislatore delegante ha autorizzato il Governo soltanto al riassetto del processo avanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali e di assicurare la concentrazione delle tutele.

Da quanto detto, si deduce che l'oggetto della delega fosse circoscritto al coordinamento e al riassetto del settore logico-sistematico della giurisdizione amministrativa, mentre non è dato rinvenire alcun cenno alla disciplina del ricorso straordinario.

Onde, ad avviso della Sezione rimettente, la questione di costituzionalità della norma di cui al ripetuto art. 7, comma 8, c.p.a. per contrasto con gli artt. 76 e 77, comma 1, della Costituzione, risulta al di fuori della delega e, quindi, non

manifestamente infondata.

Ciò premesso, la Corte costituzionale, con sentenza n. 73 del 2 aprile 2014, ha correttamente ritenuto la questione non fondata (3).

Ad avviso della Consulta, infatti, è anzitutto da escludere che la disposizione censurata si riferisca ad un oggetto estraneo alla delega per il riassetto della disciplina del processo amministrativo di cui al citato art. 44 della legge n. 69 del 2009.

Invero, quest'ultima legge ha profondamente modificato la disciplina del ricorso straordinario che, persa la propria connotazione puramente amministrativa, ha assunto "caratteristiche funzionali e strutturali" assimilabili a quelle tipiche del processo amministrativo.

La disposizione censurata, pertanto, è intesa a coordinare i rapporti fra la giurisdizione amministrativa e l'ambito di applicazione di un rimedio attratto, per diversi profili, nell'orbita della stessa giurisdizione amministrativa, in quanto metodo alternativo di risoluzione di conflitti. Detta norma, dunque, non può considerarsi al di fuori dell'oggetto della delega sul riassetto del processo amministrativo, la quale include, tra l'altro, il riordino delle norme vigenti "sulla giurisdizione del giudice amministrativo, anche rispetto alle altre giurisdizioni".

La norma contestata ha limitato l'ammissibilità del ricorso straordinario alle sole controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. Tale soluzione, che avrebbe potuto ricavarsi dal sistema, è la conseguenza logica di una scelta

<sup>(3)</sup> Per una esaustiva disamina della sentenza della Corte, L. GRASSUCCI, *II ricorso straordinario al Presidente della Repubblica di nuovo al vaglio della Corte costituzionale*, in *II nuovo dir. amm.*, n. 4, 2014; si veda anche A. POZZI, *II ricorso straordinario salvato dalla Consulta?*, in *Giustamm.it*, 2014.

già compiuta dalla legge n. 69 del 2009.

In conclusione, secondo il condivisibile giudizio della Corte, la norma censurata risponde ad una evidente finalità di ricomposizione sistematica, compatibile con la qualificazione di delega di riordino o riassetto normativo propria dell'art. 44 della legge n. 69 del 2009.

Di qui la dichiarata non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 8, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, come detto sollevata dalla Sezione I^ del Consiglio di Stato.